

REGOLAMENTO
DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.02/2023

REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 1 – Istituzione

1. In virtù della non diretta applicabilità alle IPAB del d.lgs. 150/2009 e della necessità di individuare un soggetto per sovrintendere alle azioni di misurazione e valutazione dell'ente, è istituito il Nucleo di Valutazione.
2. Il nucleo di valutazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica dell'ente.

Art. 2 – Composizione

Il nucleo di valutazione è composto in forma monocratica da un soggetto esperto esterno coadiuvato nelle sue funzioni dal Segretario Direttore e dal Dirigente Amministrativo.

Art. 3 – Nomina

1. La nomina del componente esterno del nucleo di valutazione è effettuata dal Consiglio di amministrazione sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza in possesso del soggetto. Non si applica l'art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 in materia di incarichi esterni così come espressamente previsto dal comma 6-*quater* del medesimo articolo.
2. Non possono essere nominati componenti del nucleo di valutazione coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile ed i revisori dei conti dell'IPAB La C.A.S.A. Non possono altresì essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 4 – Durata in carica

Il componente del nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile con espresso provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Decadenza e revoca

1. Il componente del nucleo di valutazione decade per cause naturali e per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento.
2. Il medesimo componente è revocabile per gravi inadempienze o per accertata inerzia.

Art. 6 – Compiti

Il nucleo di valutazione svolge i seguenti compiti:

- promuove, supporta, e garantisce la validità metodologica dell'intero Sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione;
- comunica le criticità riscontrate agli organi interni di governo ed amministrazione dell'Ente;
- esamina gli obiettivi indicati nella proposta del piano delle risorse e degli obiettivi o del Piano della Performance o in altri documenti programmatici dell'IPAB, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sotto l'aspetto della validità, della realizzabilità e

delle difficoltà degli obiettivi medesimi, proponendone, se del caso, la modifica o l'integrazione;

- accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti sulla cui base propone poi la valutazione dei dirigenti;

- collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili di Settore per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente;

- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e alla integrità;

- svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative o regolamentari.

2. Il nucleo di valutazione, nell'esercizio e per le finalità del controllo, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente e per iscritto, informazioni alle strutture dell'ente.

3. Il nucleo di valutazione può operare anche in collaborazione con l'ufficio che cura il controllo di gestione.

Art. 7 – Valutazione dei risultati

La valutazione avviene con le modalità, i tempi e le procedure individuate nel Sistema di misurazione e valutazione della *performance* adottato dall'ente.

Art. 8 – Modelli e Verbali

Il Nucleo di valutazione, con il supporto degli uffici dell'Ente, redige verbali per gli incontri che vengono effettuati. Gli incontri potranno essere svolti anche a distanza, con strumenti quali mail, videochiamate, o altre modalità interattive.

Art. 9 – Indennità

Al componente del nucleo di valutazione compete un compenso annuo determinato con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Entrata in vigore e abrogazione disposizioni precedenti

Il presente estratto di regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Dalla medesima data sono e restano abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di Nucleo di valutazione o struttura analoga, presente in ogni documento o deliberazione o regolamento di questo ente.